



Città *di* Spoleto™

Comune di Spoleto
Provincia di Perugia

**Regolamento per la definizione agevolata
delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti
esecutivi ai sensi dell'Art.17-bis del D.L.
34/2023, convertito dalla L. 56/2023.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 20/07/2023;
- modificato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2024.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento Pag. 3

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata Pag. 3

Art. 3 - Procedura e dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e modalità di versamento degli importi dovuti Pag. 3

Art. 4 - Effetti della dichiarazione e della definizione agevolata Pag. 4

Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione Pag. 4

Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Pag. 5

Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso Pag. 5

Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente Pag. 5

Art. 9 - Efficacia del regolamento Pag. 5

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e l'Art. 3 bis, commi 1 e 2, della Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del DL 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d Milleproroghe), in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura e dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e modalità di versamento degli importi dovuti

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 maggio 2025, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si

riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Concessionario entro il termine del 31 luglio 2025 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo della singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico entro il 31 agosto 2025;

b) versamento nel numero massimo di 10 (dieci) rate consecutive di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 agosto e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

4. I versamenti di cui al precedente comma non possono essere compensati con crediti di natura tributaria e non, vantati dal debitore.

5. Ai versamenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, si applicano, a decorrere dal giorno 01 novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 (due) per cento annuo.

6. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Concessionario indica, motivandolo, anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata.

7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale e non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

8. Il Concessionario, comunica al Comune, entro il 31 luglio 2025, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione e della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato, di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme

dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.